



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



Con la collaborazione incondizionata di:

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



CONVEGNI IN MODALITÀ ON LINE

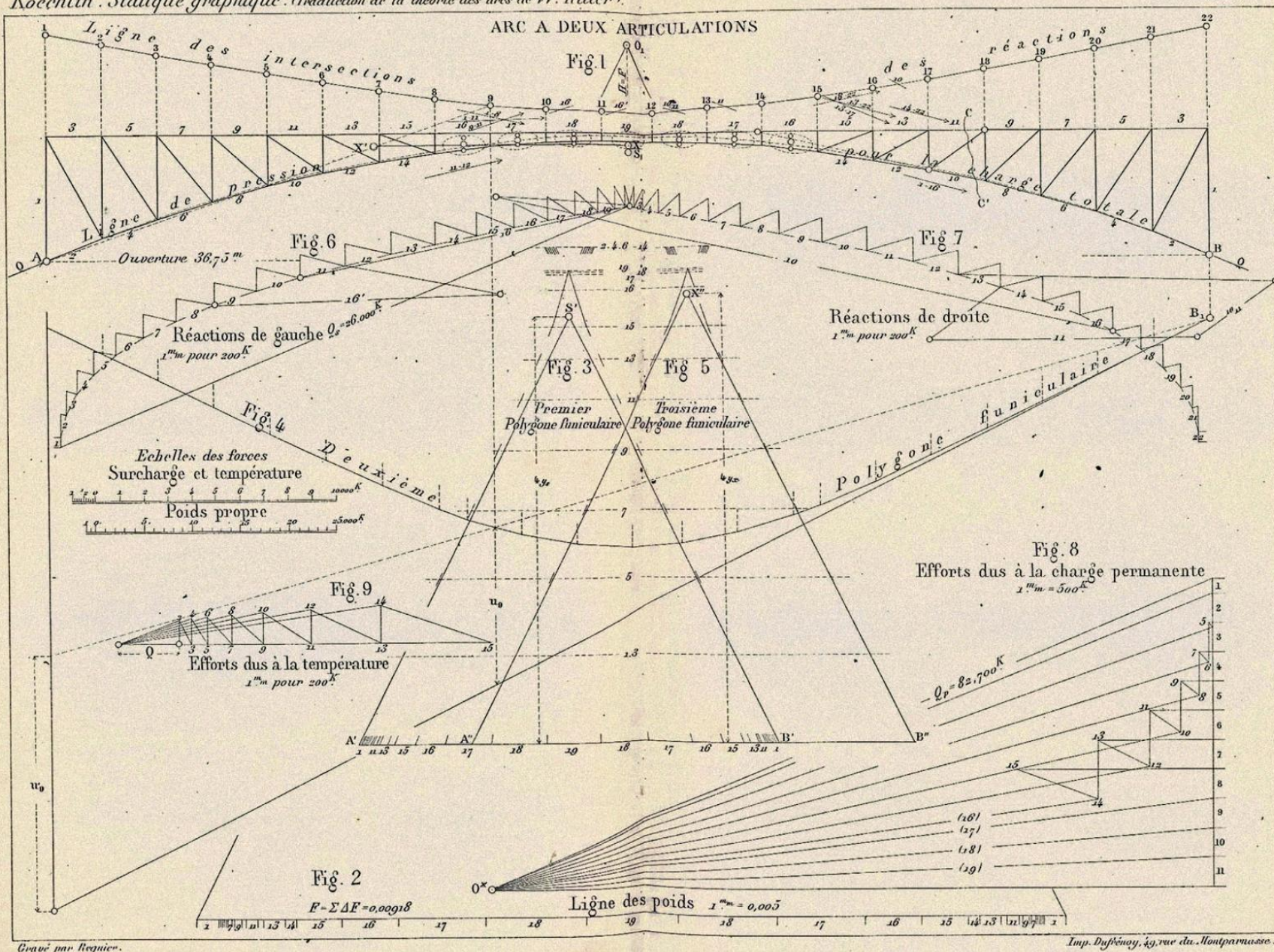
MODULO 1 - Lunedì 3 novembre 2025, ore 16.00 - 18.00

La finanza di progetto come strumento di partenariato pubblico privato per progettare, realizzare e gestire un'opera

- Le scelte strategiche da effettuare;
- Come deve essere redatti la bozza di convenzione;
- La matrice dei rischi;
- Il piano economico-finanziario da asseverare;
- La specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (c.d. relazione di gestione) nonché i requisiti del promotore.

Ippolita Chiarolini

Consigliera del Consiglio Nazionale Ingegneri con delega ingegneria Economica [Partenariato Pubblico Privato]



«.....la ricerca dell'equilibrio nel processo progettuale; la valutazione dell'equilibrio tra il tutto e le parti dell'opera progettuale, ...; gli **equilibrismi** **si destreggia fra cantiere, burocrazia, committenza;** la ricerca dell'equilibrio tra le forze che agiscono sulla costruzione.

Il «problema strutturale» riferito alle costruzioni si fonda su alcune **basi che regolano le «economie naturali»,²** espresse dai principi dell'equilibrio e tradotte in economie statiche.

2. G. Pizzetti, A.M. Zorgno Trisciuglio, Principi statici e forme strutturali, Utet, Torino 1980.

1. Le scelte strategiche
2. La relazione di gestione delle opere in PPP
3. La matrice dei rischi
4. La bozza di convenzione
5. La pianificazione economico-finanziaria



STRATEGIA

- ✓ Esigenze pubbliche idonee per il PPP (programma triennale)
- ✓ Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità
- ✓ Le previsioni di gestione, il value for money



LIBRO I

DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE E
DELLA PROGETTAZIONE



LIBRO II

DELL'APPALTO



LIBRO III

DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI



LIBRO IV

DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI



LIBRO V

**DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITÀ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Le 4 caratteristiche congiunte affinché un'operazione economica sia qualificata come partenariato pubblico privato:

- a) tra un ente concedente e uno o più **operatori economici** privati viene instaurato un **rapporto contrattuale di lungo periodo** per raggiungere un **risultato di interesse pubblico**;
- b) la **copertura dei fabbisogni finanziari** connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da **risorse reperite dalla parte privata**, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla **parte privata** spetta il **compito di realizzare e gestire il progetto**, mentre alla **parte pubblica** quello di **definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione**;
- d) il **rischio operativo** connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi viene **allocato in capo al soggetto privato**.

[DEFINIZIONE CHE SOSTITUISCE LA LETT. EEE) DELL'ART. 3, COMMA 1, DEL D.LGS.
50/2016]

ART. 46

(Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. All'articolo 174, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole “le figure della concessione,” sono inserite le seguenti: “anche nelle forme della finanza di progetto,”.

ART. 174

D.lgs. 36/2023

ha chiarito ruoli, istituti, natura giuridica dei contratti e del procedimento amministrativo di affidamento.

Il partenariato pubblico privato non è un procedimento amministrativo ma

- ✓ un contratto tipico finalizzato alla **creazione di “istituzioni”** quali le società miste (**PPP istituzionale** disciplinato dal D.lgs. n. 175/2016)

ovvero

- ✓ di strumenti finanziari per realizzare interessi meritevoli di tutela da parte della pubblica amministrazione (**PPP contrattualistico**).



PPP contrattuale [art.174, comma 3] comprende:

- le figure della **concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità**;
- gli **altri contratti stipulati** dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al **comma 1** e **siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela**.

Il comma poi rinvia:

- alle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II, dello schema;
- agli articoli 177, 178 e 179, per le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di PPP, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato.

Il **monitoraggio** dei PPP è affidato al DIPE e alla RGS, che lo esercitano tramite l'accesso al **portale RGS sul monitoraggio dei contratti di PPP**, per intercettare subito possibili situazioni di inefficienza, diseconomicità o cattiva gestione dei progetti di PPP.

L'ente concedente è tenuto a fornire, mediante il portale RGS, le informazioni sui contratti stipulati e a dare evidenza dei contratti di PPP stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del CUP e del CIG, del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.

Sul portale RGS sono pubblicate le **migliori prassi**.

Obbligo di qualificazione per la stipula di contratti di PPP

[ART. 63, comma 5]

I contratti di PPP possono essere stipulati solo da **enti concedenti qualificati**.

L'istituto giuridico richiede competenze specifiche per essere realizzato e gestito.



5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

L'art. 62, co. 18 del Codice, richiede alle stazioni appaltanti, **per poter gestire contratti di partenariato pubblico privato, il**

possesso del livello di qualificazione intermedio o avanzato

L'Allegato II.4 dettaglia:

- **per i lavori**, ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere **almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;**
- **per servizi e forniture**, ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere **almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.**

Articolo 3. Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
 - a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
 - b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
 - c) qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio [art. 175]

1. Le pubbliche amministrazioni **adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee** a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto **da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità**. La valutazione si incentra **sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private**, sulle condizioni necessarie a **ottimizzare il rapporto tra costi e benefici**, sulla **efficiente allocazione del rischio operativo**, sulla **capacità di generare soluzioni innovative**, **nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale**.

A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, **nell'arco dell'intera durata del rapporto**, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.



Il responsabile unico del progetto di PPP coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, VERIFICANDO costantemente il rispetto dei livelli di QUALITÀ e QUANTITÀ delle prestazioni, PER ASSICURARE UN INTERVENTO TEMPESTIVO, eliminando subito le eventuali inefficienze riscontrate nell'esecuzione del contratto di PPP.

L'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del RISCHIO OPERATIVO TRASFERITO.

TITOLO IV - La finanza di progetto

Art. 193. (Procedura di affidamento)

1. L'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto può avvenire su **INIZIATIVA PRIVATA**, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per **proposte non incluse** nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'[articolo 175, comma 1](#), ovvero su **INIZIATIVA DELL'ENTE CONCEDENTE**, nelle ipotesi di cui al comma 16, per **proposte incluse** nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'[articolo 175, comma 1](#).



TITOLO IV - La finanza di progetto

Art. 193. (Procedura di affidamento)

2. Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, **UN OPERATORE ECONOMICO** può presentare all'ente concedente una **PRELIMINARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ENTE concedente **COMUNICA** all'operatore economico **LA SUSSISTENZA DI UN INTERESSE PUBBLICO PRELIMINARE** all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.



rapporto contrattuale di lungo periodo



Insieme di elaborati tecnico-economici e non solo...

TITOLO IV - La finanza di progetto

Art. 193. (Procedura di affidamento)

3. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti, in qualità di promotore, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi, elaborate su iniziativa privata per la realizzazione di interventi anche non inclusi nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'[articolo 175, comma 1](#). ***Le proposte presentate ai sensi del primo periodo non sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione di una manifestazione di interesse*** ai sensi del comma 2 e alla preventiva pubblicazione di un avviso ai sensi del comma 16. ***Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l'articolo 6-bis dell'allegato I.7., una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e l'indicazione dei requisiti del promotore.*** Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all'[articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nonché i soggetti di cui all'[articolo 2, numero 3\), del regolamento \(UE\) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015](#) e gli altri operatori economici interessati, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l'affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Gli investitori istituzionali e gli altri operatori economici interessati possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore sia comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

FINANZA DI PROGETTO

1

**RELATIONE
DI GESTIONE**

2

**MATRICE
DEI RISCHI**

3

**PIANO
ECONOMICO
FINANZIARIO**

4

**BOZZA DI
CONVENZIONE**

1. Le scelte strategiche
2. La relazione di gestione delle opere in PPP
3. La matrice dei rischi
4. La bozza di convenzione
5. La pianificazione economico-finanziaria

- 
- The background of the slide is a stylized, monochromatic illustration of a construction site. It features several tower cranes of varying heights and a large excavator in the foreground. The structures are rendered in shades of brown and tan against a light background.
- ✓ **Relazione di gestione**
 - ✓ **La previsione dei ricavi**

le opere **calde** sono quelle dotate di una intrinseca capacità di **generare reddito attraverso ricavi di utenza**

le opere **tiepide** sono quelle che, pur avendo la capacità di generare reddito, **non producono ricavi di utenza** in misura tale **da ripagare** interamente le risorse impiegate per la loro realizzazione, **rendendo così necessario un contributo pubblico**

le opere **fredde** sono quelle per le quali il privato che le realizza e **gestisce fornisce direttamente servizi alla Pubblica Amministrazione** e trae la propria remunerazione da **pagamenti effettuati dalla stessa (ospedali, carceri, scuole)**

I presupposti per configurarsi come **concessioni**:

Il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti dall'operatore **dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene**, oppure dalla loro fornitura

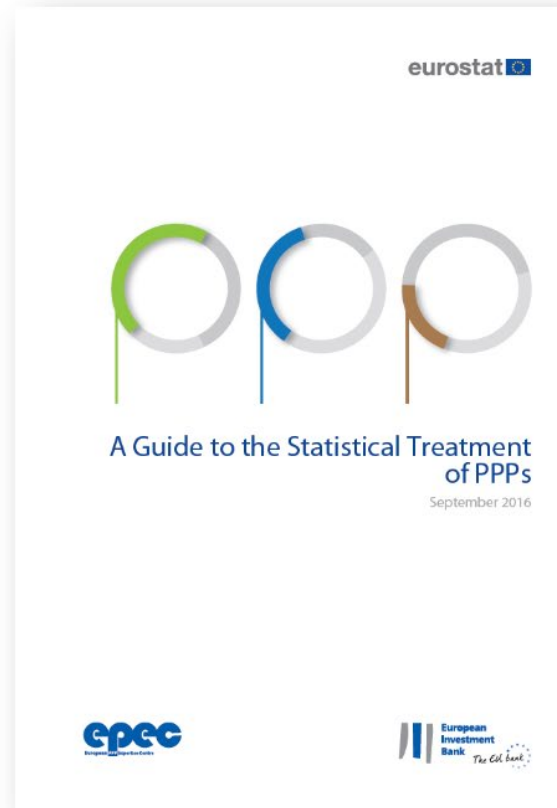
Non vi sono clausole contrattuali che sollevano l'operatore economico da qualsiasi **perdita potenziale**

il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della **disponibilità dell'opera**, e prevede un **sistema di penali** che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto in caso di mancata disponibilità dell'opera

**SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL
SERVIZIO E DELLA GESTIONE**

1.	PREMESSA	3
2.	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE: ESCAVAZIONE E RIMODELLAMENTO GOLENALE, PIANTUMAZIONI, RIALZI ARGINALI, DRAGAGGI PERIODICI E MONITORAGGI	5
2.1.	Oggetto dell'affidamento	5
2.2.	Inquadramento normativo	5
2.3.	Natura e gestione dei servizi	6
2.4.	Verifica dei servizi	6
2.5.	Obblighi del concessionario	6
2.6.	Rispetto dell'ambiente	6
2.7.	Personale addetto al servizio	7
2.8.	Manutenzione delle opere	7
2.9.	Applicazione, calcolo ed aggiornamento dei canoni di escavazione	8
2.10.	Interventi sulla vegetazione in ambito fluviale	8
2.10.1.	Taglio della vegetazione in alveo e ripariale	9
2.10.2.	Tipologie di vegetazione	10
2.10.3.	Modalità di intervento ammesse	10
2.10.4.	Sfalcio	10
2.10.5.	Taglio raso	11
2.10.6.	Taglio selettivo	11
2.10.7.	Casi particolari	12
2.10.8.	Macchinari	16
2.11.	Monitoraggio delle barre di sedimento	16
2.11.1.	Assetto dell'ambito fluviale foce Secchia-isola dei Caimani	17
2.11.2.	Elementi costitutivi dell'attività di monitoraggio	19
2.12.	Interventi di compensazione ambientale	20
3.	METODI DI LAVORAZIONE	23
3.1.	Dragaggi	23
3.2.	Impianto di vagliatura e stoccaggio	23
3.3.	Scavi ed operazioni a terra	25

Corretta classificazione statistica dell'operazione anche ai fini della contabilizzazione off-balance



Ragioneria
Generale
dello Stato

1. Le scelte strategiche
2. La relazione di gestione delle opere in PPP
3. La matrice dei rischi
4. La bozza di convenzione
5. La pianificazione economico-finanziaria

Art.177

Articolo 177. Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo.

1. L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

~~3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.~~

3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.

4. I contratti remunerati dall'ente concedente senza alcun corrispettivo in denaro a titolo di prezzo si configurano come concessioni se il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende esclusivamente dalla domanda del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura. Nelle operazioni economiche comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della disponibilità dell'opera, nonché un sistema di penali che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario. Le variazioni del corrispettivo devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.

5. L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.

6. Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale solleva l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione.

7. Ai soli fini di contabilità pubblica si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio.

Il rischio operativo è quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti

CHE COS'È LA MATRICE DEI RISCHI?

La matrice dei rischi è lo strumento che rappresenta la ripartizione dei rischi tra le parti, come fissata nei documenti contrattuali, e la sua compilazione consente una immediata identificazione dell'allocazione dei rischi rilevati nel progetto.

La matrice ha i principali obiettivi di:

- ✓ **elencare e descrivere tutti i rischi individuabili nel progetto;**
- ✓ **indicare il soggetto a cui i singoli rischi sono attribuiti** (partner pubblico, partner privato, misto), sulla base delle disposizioni contrattuali richiamabili nella matrice stessa.

ALLEGATO 2: MATRICE DEI RISCHI

Legenda. Per la valutazione del rischio si utilizza una scala da 1 a 5 con i seguenti parametri: 1 Rischio molto basso - 2 Rischio basso - 3 Rischio medio - 4 Rischio alto - 5 Rischio molto alto

Tipologia di Rischio	Descrizione	Probabilità del Rischio	Effetti	Strumenti per la Mitigazione	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Rif. Contratto
Rischio Amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	1	Ritardi nella realizzazione dei lavori e nello svolgimento del servizio Maggiori costi < 15.000 €	- La natura degli interventi da realizzare è tale che il rischio di un ritardo nell'ottenimento di permessi si valuta basso. Il soggetto principalmente interessato dal rilascio dei permessi è lo stesso Concedente.	X	X	Artt. 4 - 5 - 24 - 25
Rischio Ambientale	Rischio che nella realizzazione si verifichino danni ambientali e necessità di bonifica.	1	Ritardi nella realizzazione dei lavori e nello svolgimento del servizio Maggiori costi < 10.000 €	- Gli interventi da realizzare insistono su suolo pubblico già urbanizzato e non richiedono opere di scavo significative. - Garanzie assicurative.		X	Artt. 5 - 30 - 26
Rischio di modifiche progettuali	Rischio connesso a richieste del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.	2	Ritardi nella realizzazione dei lavori Maggiori costi < 35.000 €	- Le richieste del Concedente, di modifiche agli elaborati progettuali e agli interventi di costruzione, incidenti sui costi e tempi di realizzazione, possono essere causa di revisione del contratto e del PEF, al fine di garantire l'equilibrio del Piano Economico-Finanziario	X	X	Artt. 8 - 11 12 - 24 - 25
Rischio di errori/omissioni di Progettazione	È il rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione.	1	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale.	- Alla base della progettazione vi sono tutte le attività di censimento sul territorio e sugli impianti. - Personale esperto effettua ricognizioni sullo stato di consistenza, sui consumi energetici, sulla qualità ed efficienza degli impianti, sulle reali esigenze di illuminazione, sulla		X	Artt. 2 - 4 - 5 - 8 - 13 - 26

1. Le scelte strategiche
2. La relazione di gestione delle opere in PPP
3. La matrice dei rischi
4. La bozza di convenzione
5. La pianificazione economico-finanziaria

CHE COS'È LA CONVENZIONE?

Nel rapporto concessorio **la convenzione ha la funzione di disciplinare i rapporti tra l'amministrazione concedente e il concessionario** per tutta la durata della concessione e rappresenta il nucleo centrale di tutte le relazioni contrattuali relative al progetto. In base ad essa sono redatti tutti gli altri contratti di cui la complessiva operazione si compone (contratti di finanziamento, di assicurazione, di fornitura, ecc.). La convenzione è il documento che consente di **delineare i contenuti e le modalità delle reciproche obbligazioni, anche finanziarie, delle parti** del rapporto concessorio.

La convenzione rappresenta, insieme al piano economico finanziario, cui è strettamente correlata, il cuore di un'operazione di partenariato pubblico privato. Ai sensi della normativa vigente, la convenzione deve essere definita in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera.

Tipologia di Rischio	Descrizione	Probabilità del Rischio	Effetti	Strumenti per la Mitigazione	Allocazione Concedente	Allocazione Concessionario	Rif. Contratto
fatta salva la garanzia dell'Equilibrio del PEF							
Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenza nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione o derivanti da sovratensioni di linea	2	Maggiori costi di Manutenzione.	- Applicazioni delle penali nei contratti di subappalto e di fornitura tramite meccanismo back to back. - Meccanismi di incentivazione del personale responsabile della gestione. - Apparecchiature certificate e Attestati di conformità, ai sensi della normativa sui CAM. - Garanzie sui prodotti sono clausole presenti nei contratti di fornitura. - Rivalsa sull'ente distributore di energia per sovratensioni di linea.		X	Artt. 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 18 - 27 - 31
			Applicazione penali.				
			Eventuale risoluzione contrattuale.				
			Risarcimento danni al Concedente.				
Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi.	2	Maggiori costi.	- Contratti di gestione e manutenzione con previsione di penali. - Call center, pronto intervento e reperibilità, 24 su 365 gg. - Meccanismi di incentivazione del personale responsabile delle attività di gestione.		X	Artt. 5 - 15 - 16 - 18 - 27 - 31
			Applicazione penali.				
			Eventuale risoluzione contrattuale.				
			Risarcimento danni al Concedente.				
Rischio di gestione			Maggiori costi < 10.000 €				
Rischio di gestione			Maggiori costi < 15.000 €				

Approvato il contratto tipo di prestazione energetica (Energy Performance Contract)

[Intro](#)[Documenti](#)[Link utili](#)

Intro

Il Ministero dell'economia e delle finanze, ANAC ed ENEA hanno approvato il contratto-tipo di prestazione energetica, una guida per la Pubblica amministrazione impegnata a realizzare interventi di efficientamento energetico dei propri edifici.

In coerenza con il nuovo codice degli appalti e le indicazioni di Eurostat sulla contabilizzazione degli investimenti in EPC (E.P.C. - Energy Performance Contracts), il contratto-tipo di prestazione energetica costituirà un utile supporto per le amministrazioni pubbliche nella predisposizione di contratti di efficientamento energetico secondo lo schema del partenariato pubblico privato.

Per la redazione del contratto-tipo ci si è avvalsi del contributo determinante di un tavolo interistituzionale, coordinato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a cui hanno preso parte, oltre ad ANAC ed ENEA, anche il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE), Istat, Corte dei conti, Agenzia per la coesione territoriale, Fondazione Ifel e Università Bocconi.

Sono quindi disponibili sul Portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico privato (<https://ppp.rgs.mef.gov.it/ppp>) nella sezione Materiale a Supporto – Contratti standard e linee guida i seguenti documenti: Delibera Anac n. 349 del 2024, il Contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici e i documenti denominati "Elementi per la predisposizione del capitolato tecnico EPC per edifici pubblici" "La matrice dei rischi" "Allegato Definizioni" e la Relazione illustrativa.

Documenti

↓ [Delibera Anac n. 349 del 17 luglio 2024](#) (formato PDF - dimensione 108 Kb)

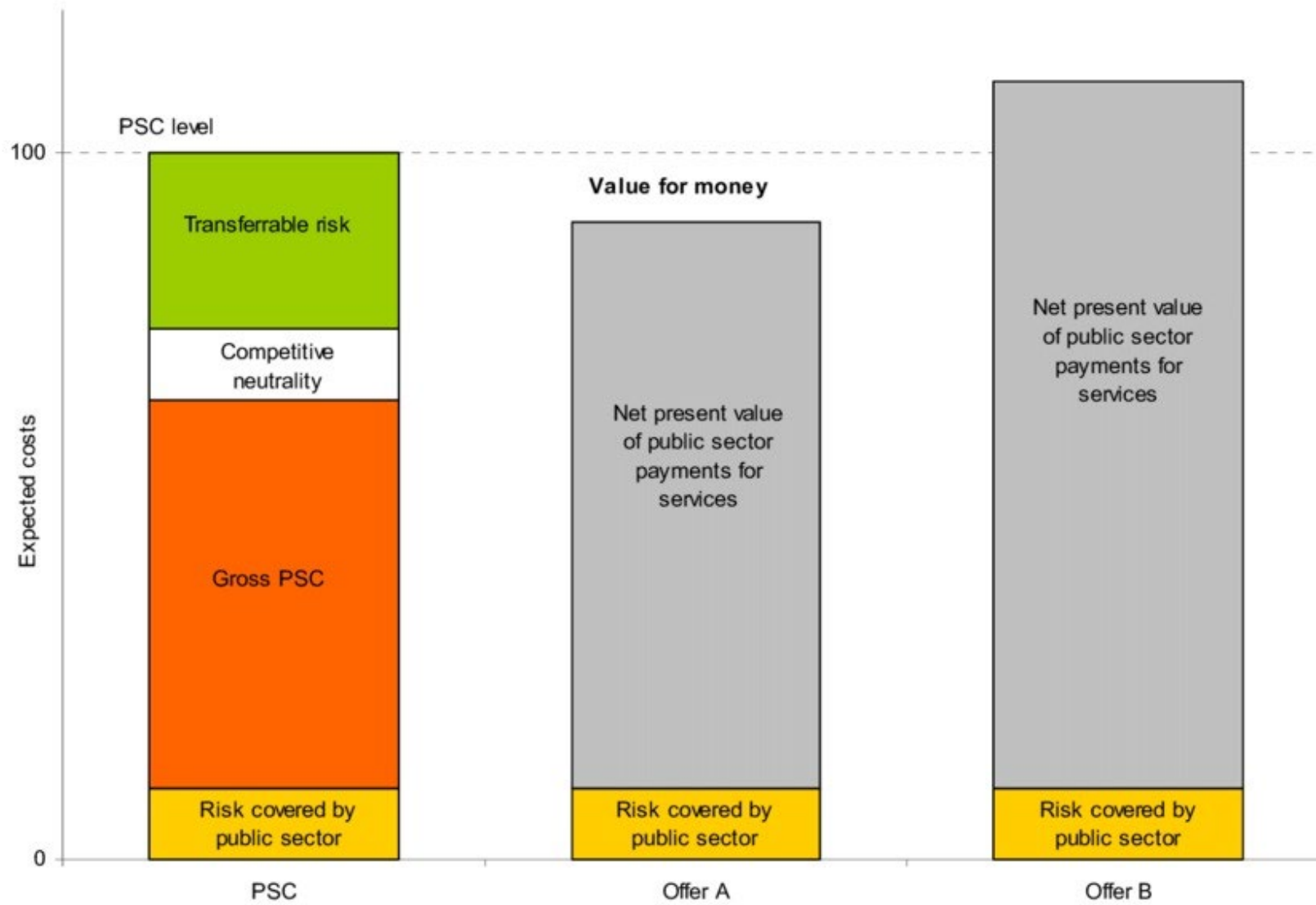
↓ [Contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica \(Energy Performance Contract\) per gli edifici pubblici](#) (formato PDF - dimensione 1434 Kb)

↓ [Elementi per la predisposizione del capitolato tecnico EPC per edifici pubblici](#) (formato PDF - dimensione 1689 Kb)

↓ [La matrice dei rischi](#) (formato PDF - dimensione 180 Kb)

↓ [Allegato Definizioni](#) (formato PDF - dimensione 130 Kb)

↓ [Relazione illustrativa](#) (formato PDF - dimensione 2431 Kb)



1. Le scelte strategiche
2. La relazione di gestione delle opere in PPP
3. La matrice dei rischi
4. La bozza di convenzione
5. La pianificazione economico-finanziaria

CHE COS'È IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO?

Il Piano Economico Finanziario (PEF) è il documento che esplicita i presupposti e le condizioni di base che determinano l'**equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l'intera durata del contratto**. Esso si sviluppa attraverso un sistema di conti interdipendenti, **presenta di norma gli schemi di bilancio previsionale di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario**, nonché gli indicatori di equilibrio e **permette di valutare la convenienza economica di un progetto d'investimento e la capacità del progetto di rimborsare il debito e di remunerare il capitale di rischio**.

Il PEF costituisce, inoltre, lo strumento che consente di **stimare la redditività del progetto**, giustificando l'entità di **tariffe o di canoni proposti**, nonché l'**eventuale necessità di contributi pubblici in conto investimenti** a fronte della realizzazione del progetto.

Art. 165 comma 2 d. lgs. 50/2016

2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al **quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo**, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

INTERVENTO PUBBLICO

~~49%~~

TITOLO IV - La finanza di progetto

Art. 193. (Procedura di affidamento)

7. L'ente concedente:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
- c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.

8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. **L'importo**

complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di

gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha contribuito con emendamenti, tra cui quello sul PFTE

Responsabile unico del Progetto

con adeguata competenza quale **Project Manager, non solo per gli elaborati tecnico-economici.**

1. Gestione dell'**integrazione e coordinamento** di tutte le fasi del ciclo di vita;
2. Gestione dell'**ambito** e dei deliverables di progetto
3. Gestione dei **tempi** e della schedulazione di progetto
4. Gestione dei **costi e del piano finanziario** di progetto
5. Gestione della **qualità di progetto** sia in termini di quality assurance che di quality control
6. **Pianificazione e gestione delle risorse umane** di progetto
7. Gestione delle **comunicazioni** di progetto
8. Gestione dei **rischi** di progetto
9. Gestione degli **approvvigionamenti** di progetto e dei rapporti con i fornitori
10. Gestione degli **portatori di interesse** del progetto

Art. 192 d.lgs. 36/2023

1. Al verificarsi di **eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili**, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, **purché non imputabili al concessionario**, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, **il concessionario può chiedere la revisione del contratto** nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del **contratto**. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

ESEMPIO 1 DI ASSEVERAZIONE

..... Ciò premesso,

....assevera l'allegato PEF attestandone la sostanziale coerenza complessiva sulla base:

- (i) Del costo complessivo del Progetto;
- (ii) Della durata della concessione pari a 18 anni;
- (iii) Del tempo previsto dalla Società per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- (iv) Della struttura finanziaria prevista;
- (v) Delle strutture dei costi e dei ricavi e dei conseguenti flussi di cassa previsti dal Progetto;
- (vi) Della capacità evidenziata dal PEF di una generazione di flussi di cassa finali nel complesso positivi.

Nello svolgimento dell'attività di cui sopra, la Banca si è basata su ipotesi, dati e documentazione relativi al Progetto (in particolare criteri, assunzioni, stime concernenti i ricavi ed i costi di gestione, stime concernenti gli investimenti) elaborati dalla Società che non sono stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità; pertanto con la presente la Banca non esprime alcun giudizio di congruità con riferimento agli stessi.

La Banca non assume alcuna responsabilità circa la veridicità, adeguatezza e correttezza delle ipotesi e dei dati suddetti e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata alla Banca ai fini della redazione del presente documento.

La società si assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità, correttezza e congruità delle suddette ipotesi (anche di natura fiscale), dati e documenti presentati al riguardo, nonché, più in generali, di qualsiasi altra informazione comunicata alla Banca ai fini della redazione del presente documento.

Il presente documento non costituisce in alcun modo (né può essere interpretato quale) impegno da parte della Banca al finanziamento del Progetto, in qualsiasi forma tecnica.

La presente asseverazione è resa alla società con l'espresso avvertimento che:

La Banca non svolge alcuna funzione di natura pubblica;

La presente asseverazione non costituisce attività sostitutiva dell'autonoma funzione di verifica e valutazione della Proposta, di competenza del Concedente.

ESEMPIO 2 DI ASSEVERAZIONE

5 Conclusioni

Sulla base dell'esame del Piano economico e finanziario e degli elementi probativi a supporto delle ipotesi e degli elementi utilizzati nella formulazione del suddetto Piano descritti dal legale rappresentante di KCS Caregiver Cooperativa Sociale, tenuto conto della natura e della portata del nostro lavoro indicate nella presente relazione ed assumendo il verificarsi delle assunzioni ipotetiche relative ad eventi futuri ed azioni del legale rappresentante descritte, attestiamo che non siamo venuti a

conoscenza di fatti tali da farci ritenere che, alla data odierna, le indicazioni contenute nel Piano economico e finanziario presentato, non siano ragionevoli o non siano congruenti.

Va tuttavia evidenziato che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra i valori consuntivi e i valori preventivati nel Piano economico e finanziario e nella documentazione allegata potrebbero essere significativi. Ciò anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni ipotetiche descritte nel Progetto si manifestassero.

La presente asseverazione è stata predisposta esclusivamente ai fini di quanto previsto dall'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016. Essa pertanto non può essere utilizzata in tutto o in parte per scopi difforni. Essa non costituisce, inoltre, attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione dell'offerta, di competenza della Pubblica Amministrazione.

Non assumiamo la responsabilità di aggiornare la presente per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

O concorrenza o caverna. Ecco perché la competizione ci rende molto più civili

 Fondazione Luigi Einaudi  18 Agosto 2016

